

pitano o padrone all'ufficiale consolare o all'autorità marittima, nell'atto dello sbarco, in tutti i casi in cui la persona sbarcata sia stata congedata dall'armatore, capitano o padrone per qualunque causa non procedente dal fatto o dalla volontà dell'arruolato ;

b) A carico dell'armatore, quando lo sbarco sia conseguenza di naufragio o di altra forza maggiore, e saranno pagate sul prodotto degli avanzi, se ve ne ha, della nave e dei suoi attrezzi, e sui noli delle mercanzie salvate ;

c) A carico della persona sbarcata se lo sbarco sia conseguenza di malattia o di ferita, la cura delle quali sia dalle leggi posta a carico dell'arruolato.

I capitani o padroni e gli armatori, meno i casi di sbarco per causa di reato, saranno responsabili verso lo Stato delle spese occorse pel ritorno in patria delle persone dell'equipaggio, salvo il loro regresso verso chi di diritto.¹

76. Le indennità di via, che pel disposto del pre-

cedente articolo si dovessero anticipare dal capitano o padrone alle persone congedate, saranno determinate dal regolamento.

In tutti gli altri casi sarà provveduto al ritorno della gente di mare per cura dell'ufficiale consolare o dell'autorità marittima.

La liquidazione e il rimborso delle spese occorse avranno luogo nei modi stabiliti dal regolamento.²

CAPO VII.

Delle visite alle navi e delle partenze.

77. Ogni nave che im- prende la navigazione deve trovarsi in buono stato di navigabilità, ed essere munita degli attrezzi, corredi ed istrumenti che saranno determinati dal regolamento.

I piroscafi che trasportano passeggeri e le navi così a vela che a vapore, che imprendono viaggi di lungo corso e di gran cabotaggio fuori del Mediterraneo, eccetto quelle contemplate negli articoli 61 e 149, non possono fare

¹ Le spese di rimpatrio dell'equipaggio di una nave naufragata rientrano, come le paghe dell'equipaggio stesso, nella categoria dei crediti privilegiati sulla nave, o sui suoi resti, e sul nolo delle merci salvate ; e però, se le navi e le merci erano assicurate, poichè il valore di esse è rappresentato dall'indennità di assicurazione, quest'indennità deve essere destinata al pagamento di dette spese (C. Francese, 12 luglio 1910 - *Dir. Maritt.*, 1910, 350).

Confr. C., 133, 372, 373 ; R., 480 ; C. Comm., 537, 538, 541, 542.

² Confr. R., 475, 48, 487, 490.